

PROTOCOLLO INTEGRATIVO ALL'INTESA

TRA

MINISTERO DELLA DIFESA

E

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

**PER IL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' MILITARI
PRESENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE**

PREMESSO CHE

- il 18 e il 19 giugno 2014 si è tenuta la seconda Conferenza Nazionale sulle servitù militari. In tale occasione il Ministro della Difesa e il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna hanno concordato sulla necessità dell'avvio di un tavolo istituzionale di concertazione, finalizzato all'individuazione delle possibili misure di riduzione delle limitazioni derivanti dall'utilizzo del territorio per le finalità addestrative della Difesa;
- a tal fine sono state avviate concertazioni tra il Governo e la Regione Sardegna, in particolare con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della Difesa;
- il 18 dicembre 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d'Intesa (d'ora in poi denominato il Protocollo) tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna per il coordinamento delle attività militari presenti nel territorio della regione, con il quale le Parti hanno individuato le misure di riequilibrio ed armonizzazione della presenza militare sul territorio della regione;
- all'art. 3 del Protocollo è previsto che *“le Parti convengono che alla presente Intesa sarà data attuazione per mezzo di specifico Accordo da sottoscrivere entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente Intesa, anche con l'eventuale coinvolgimento di altre amministrazioni interessate dalle attività discendenti dal presente atto”*;

VISTI

- l'art. 14 della L. Cost, 26 febbraio 1948, n.3, recante lo Statuto speciale per la Sardegna, che prevede *“La Regione nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo. I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato finché duri tale condizione*;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di nuove norme del procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'articolo 15, recante disposizioni in merito di accordi tra pubbliche amministrazioni;
- il decreto legislativo 31/03/1998 n. 112 *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308 *“Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione”*;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il comma 7 dell'articolo 307 in materia di dismissioni di beni immobili della difesa; diversi da quelli di natura alloggiativa disciplinati dall'art. 306 del C.O.M;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo VI, articoli 320 e seguenti, concernenti le limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa ed in particolare l'art. 322, comma 5 concernente la decisione definitiva del Sig. Ministro della Difesa sui programmi di attività addestrative, nonché il decreto

15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, e, in particolare, il Titolo VI, articoli 428 e seguenti, concernenti le limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della Difesa;

- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo VI, art.330, comma 2, concernente, il contributo annuo da destinarsi alle Regioni maggiormente oberate dai vincoli e dalle attività militari, comprese la dimostrazione e la sperimentazione di sistemi d'arma, da destinarsi alla realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali nei comuni nei quali le esigenze militari (compresi particolari tipi di insediamenti), incidono maggiormente sull'uso del territorio e sui programmi di sviluppo economico e sociale;
- DPCM 7 Agosto 2017, recante le percentuali di ripartizione del contributo quinquennale di cui all'art. 330 comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 con il quale è stata inoltre determinata l'anticipazione alle Regioni con cadenza annuale;
- il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, il Titolo VI, artt. 325 e 332, concernenti gli indennizzi per le limitazioni subite a causa degli sgomberi e occupazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e norme discendenti;
- il D.P.R. 90/2010 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- la legge 132/2016 "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ss.mm.ii. e norme discendenti;
- decreto del Ministro della difesa 22 ottobre 2009, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante le *"Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale"*;
- il Protocollo d'Intesa del giugno 2015, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero della Difesa volto a dare attuazione, oltre alle norme in esso richiamate in premessa, ai principi di precauzione e dell'azione preventiva e il principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, al fine di condividere le metodologie di monitoraggio degli effetti sull'ambiente delle attività esercitative che abbiano potenziali ricadute sui principali comparti ambientali;
- il D.P.R. 296/2005 "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e di locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato;
- il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". (17G00222) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62);
- le Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. - Legge Regionale 25/11/2004, n. 8;
- gli articoli 34, 36 e seguenti del Codice della Navigazione;

- gli articoli 5 e 36 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328;

CONSIDERATO CHE

- il Ministero della Difesa (nel seguito “Difesa”) e la Regione Autonoma Sardegna (nel seguito “RAS”) valutano di primaria importanza dare attuazione al Protocollo d'intesa sottoscritto in data 18.12.2017, promuovendo inoltre l'utilizzo sinergico e duale delle risorse, in accordo con le linee programmatiche della Difesa e volto a favorire lo sviluppo industriale, tecnologico e scientifico dei territori, nel pieno rispetto della normativa posta a tutela dell'ambiente e della salute;
- le Parti sottoscrittrici hanno inteso pertanto procedere ad una modifica ed integrazione del suddetto Protocollo d'Intesa al fine di consentirne l'immediata attuazione e definire le relative modalità di governance;
- le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni contemplate in materia di:
 - segreto d'ufficio, con particolare riguardo al D.P.R. n. 3/1957 ed alla Legge n. 241/1990;
 - segreto di Stato, con particolare riguardo alla L. n. 124/2007 e agli atti discendenti costituiti dal D.P.C.M. 22.07.2011, così come integrato dal D.P.C.M. 6/11/2015, recante “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”, modificato dal D.P.C.M. 2 dicembre 2017 n. 3 e dalla Circolare n.1 della PCM-ANS 1-1/2011, nonché al D.P.C.M. 7.6.2005 recante per le “Disposizioni in materia di rilascio del nulla osta di sicurezza personale” e Circolare n. 1 della PCMANS 4-1/2011;
 - protezione dei dati personali e sensibili di cui al D. Lgs. n.196/2003 integrato con modifiche dal D. Lgs n. 101/2018, quale adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 679/2016;
- la Difesa già da alcuni anni ha sospeso, fermo restando eventuali esigenze urgenti non pianificate, le attività a fuoco nei poligoni sardi dal 1 giugno al 30 settembre di ogni anno.

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art.1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Intesa e costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Art. 2

Finalità dell'Intesa

Il presente Protocollo è finalizzato a dare attuazione al Protocollo d'Intesa del 18 dicembre 2017, mediante un'azione coordinata e unitaria tra le Parti.

Art. 3

Oggetto

Al fine di cui all'articolo precedente, e ferma l'adozione dei provvedimenti di competenza, la Difesa e la RAS intendono istituire una struttura organizzativa di livello politico e tecnico volta ad istituire un nuovo modello di relazioni istituzionali e, nel contempo, dare attuazione al Protocollo d'Intesa tra Ministero della Difesa e Regione Autonoma della Sardegna del 18 dicembre 2017, art. 3 comma 1, nell'ambito delle previsioni normative richiamate in premessa.

Art. 4

Istituzione Cabina di Regia

A garanzia dell'attuazione della presente Intesa, è istituita una Cabina di Regia che, riportando direttamente al Ministro della Difesa e al Presidente della Regione Sardegna, ha la funzione di coordinamento e controllo dello stato di attuazione delle misure individuate nel Protocollo d'Intesa Difesa – Regione Sardegna del 18.12.2017.

La Cabina di Regia è costituita da un numero di 6 componenti permanenti, di cui n. 3 indicati dalla Difesa e n. 3 indicati dalla RAS, appartenenti alle rispettive Parti o esperti di comprovata esperienza in materia provenienti dal settore pubblico o privato.

I membri della Cabina di Regia e dei tavoli tecnici di cui al successivo art. 5, non hanno diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza fatto salvo il rimborso delle spese vive che sarà garantito dalle Parti, ciascuna ai propri rappresentanti.

Il Presidente e il Vice-Presidente della Cabina di Regia sono designati in comune accordo tra le Parti, secondo un meccanismo che assicura la rotazione completa nell'arco di durata del presente accordo. La Cabina di Regia si esprime all'unanimità dei componenti. La mancata presenza per tre sedute consecutive può determinare la decadenza dall'incarico. In tal caso, a richiesta del Presidente, la Parte sottoscrittrice provvede alla sostituzione entro 20 gg.

In particolare, la Cabina di Regia, col supporto dei Tavoli Tecnici di cui all'Art. 5, è chiamata a svolgere le seguenti funzioni:

- a) vigila sulla corretta e tempestiva attuazione delle misure previste nel Protocollo d'Intesa del

18 dicembre 2017;

- b) provvede all'individuazione ed all'analisi delle problematiche, anche giuridiche, proponendo le soluzioni idonee al loro superamento;
- c) coordina l'attività dei tavoli tecnici di cui all'Art. 5;
- d) richiede documenti ed informazioni alle Amministrazioni partecipanti, convocandone, ove necessario, i rappresentanti e/o effettuando, previo accordo, eventuali sopralluoghi;
- e) propone ogni utile provvedimento per il regolare svolgimento delle attività previste nel Protocollo d'Intesa del 18 dicembre 2017;
- f) dirime in via bonaria le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ordine agli aspetti tecnico-amministrativi ed all'interpretazione ed attuazione del presente Atto;
- g) approva con il consenso di tutti i membri permanenti le modifiche non sostanziali al presente Atto;
- h) approva con il consenso di tutti i componenti permanenti gli Accordi di programma, per la successiva valutazione ed adozione amministrativa;
- i) riceve le comunicazioni in ordine al completamento delle misure previste dal Protocollo.

Art. 5

Istituzione Tavoli Tecnici

Ai fini dell'implementazione e attuazione delle misure di cui al Protocollo d'Intesa del 18 dicembre 2017, le Parti si impegnano a costituire i seguenti Tavoli Tecnici:

- Tavolo Tecnico per gli aspetti demaniali;
- Tavolo Tecnico per gli aspetti di natura operativa;
- Tavolo Tecnico per gli aspetti ambientali;
- Tavolo Tecnico per attività di ricerca, sviluppo e innovazione dual-use, nonché programmi di sviluppo industriale da localizzare nell'Isola;
- Tavolo tecnico per l'approfondimento di criteri certi per la definizione dei programmi di indennizzo e contributi da erogare a ristoro delle limitazioni subite.

Ciascun Tavolo Tecnico è costituito in via permanente da n. 3 rappresentanti tecnici nominati dal Ministro della Difesa e n. 3 rappresentanti tecnici nominati dal Presidente della Regione Autonoma Sardegna. Ciascun rappresentante può partecipare ad un solo Tavolo Tecnico. Il Tavolo Tecnico si esprime all'unanimità dei componenti. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive, ovvero l'abbandono immotivato delle riunioni, determina la decadenza dall'incarico. In tal caso la Parte competente provvede entro 20 gg. In carenza dell'unanimità dei componenti del Tavolo Tecnico la questione è decisa all'unanimità dalla Cabina di Regia.

I Tavoli Tecnici non hanno rilievo politico e non possono discutere di aspetti che esulano dall'applicazione delle misure di cui al Protocollo del 18.12.2017 e del presente Protocollo Integrativo. Ai Tavoli Tecnici, di volta in volta, possono partecipare rappresentanti di altre PPAA, solo se espressamente richiesto da almeno 3 componenti permanenti. I membri di altre PPAA esprimono il parere dell'Amministrazione che rappresentano. Possono partecipare ai Tavoli Tecnici senza diritto di voto, solo qualora espressamente convocati su decisione unanime del Tavolo Tecnico, esperti in materia provenienti dal mondo pubblico o privato, per il rilascio

di pareri qualificati. I Tavoli Tecnici hanno il compito di:

- a) procedere all'esatta individuazione, anche catastale, dei beni oggetto del Protocollo e definire nel dettaglio le procedure, le attività tecnico – amministrative, gli interventi infrastrutturali, gli oneri, le tempistiche e quant'altro ritenuto necessario per l'attuazione di quanto stabilito nel Protocollo;
- b) individuare le soluzioni tecniche, tecnologiche ed i percorsi amministrativi adeguati al raggiungimento degli obiettivi condivisi;
- c) ricercare soluzioni condivise, anche innovative, alle problematiche emergenti;
- d) verificare possibili sinergie tra le esigenze di valorizzazione, sviluppo, razionalizzazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare;
- e) definire, attraverso la predisposizione di studi di fattibilità, gli elementi tecnici, amministrativi ed economico-finanziari necessari al raggiungimento degli obiettivi del Protocollo, verificandone la coerenza con le norme in vigore ovvero individuando le linee guida e le procedure più idonee;
- f) ricevere copia degli atti relativi ai lavori, al collaudo, ai certificati di regolare esecuzione, alle dichiarazioni di conformità delle opere e alle dichiarazioni di regolarità delle prestazioni eseguite;
- g) assicurare, attraverso opportuni sopralluoghi, la corretta e tempestiva attuazione del Protocollo d'Intesa del 18 dicembre 2017, provvedendo ad elaborare i necessari Accordi di Programma per l'esecuzione delle operazioni a carattere patrimoniale;
- h) formalizzare le proposte di eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Accordo.

Art. 6

Impegni del Ministero della Difesa

La Difesa si impegna a:

- a) finalizzare le attività di competenza previste nel Protocollo del 18 dicembre 2017, mediante la sottoscrizione dei previsti atti di impegno;
- b) individuare e nominare propri rappresentanti nei Tavoli Tecnici e nella Cabina di Regia, garantendone la presenza.

Art. 7

Impegni della Regione Autonoma Sardegna

La RAS si impegna a:

- a) finalizzare le attività di competenza previste nel Protocollo del 18 dicembre 2017, mediante la sottoscrizione dei previsti atti di impegno;
- b) individuare e nominare propri rappresentanti nei Tavoli Tecnici e nella Cabina di Regia,

garantendone la presenza;

- c) intraprendere ogni possibile iniziativa, nell'ambito delle proprie prerogative, per favorire e velocizzare i processi di attribuzione di nuove destinazioni urbanistiche agli immobili della Difesa individuati per uso duale militare/civile, promossi dai Comuni interessati, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, al fine di promuovere la razionalizzazione e la valorizzazione degli edifici pubblici e del territorio a beneficio di una migliore offerta di servizi alle Comunità locali.

Art. 8

Oneri

La stima degli oneri relativi alle attività tecnico – amministrative propedeutiche, alle opere o lavori da realizzare sarà riportata nei quadri economici definiti dai tavoli tecnici. Resta inteso, comunque, che nulla sarà dovuto tra Stato e Regione a titolo di congruaggio.

Dalle eventuali operazioni di cessione di beni immobili della Difesa, previa riallocazione delle funzioni militari, non dovranno derivare oneri in capo alla Difesa.

Art. 9

Durata e disposizioni generali

Il protocollo d'intesa del 18 dicembre 2017 è prorogato di 3 anni a far data dalla sottoscrizione del presente Protocollo Integrativo che ha durata triennale.

Qualora in tale data lo stesso non abbia avuto integrale esecuzione è facoltà delle Parti prorogarlo. La Cabina di Regia accerta la conclusione di quanto previsto nel Protocollo d'Intesa del 18 dicembre 2017.

La presente Intesa, una volta sottoscritta, è esecutiva.

Roma lì 11.02.2019

**PER IL
MINISTERO DELLA DIFESA**

Elisabetta Trenta

**PER LA
REGIONE AUTONOMA SARDEGNA**

Francesco Pigliaru